



Programma Medico Garantito

Condizioni generali di contratto

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il programma medico garantito concerne il servizio di Tutela Legale in sede preventiva, extragiudiziale e giudiziale, senza previsione di massimali e specificamente prevede:

- Una preventiva valutazione dei rischi professionali ed analisi delle procedure già adottate per prevenire il rischio di un evento pregiudizievole.
- L'assistenza in via preventiva, che si attuerà attraverso la richiesta di consulenze o semplici informazioni, tramite via telefonica (numero gratuito) e/o tramite contatti mail.
- La difesa nel processo penale, fin dalla fase delle indagini preliminari fino alla conclusione, compreso il Giudizio avanti la Corte di Cassazione, nei procedimenti per lesioni e/o omicidio colposo derivanti da presunta colpa medica **senza alcun massimale**.
- L'assistenza **senza alcun massimale** nel giudizio civile quale convenuto in relazione a contestazioni di illeciti civili connessi all'esercizio della professione medica.

Potrà inoltre scegliere liberamente ed ove necessario il proprio consulente. In tal caso, è previsto un massimale di euro 4.000,00 per onorari e spese del consulente, salva diversa pattuizione integrativa

Art. 2 - Effetto e durata del contratto

Il contratto produrrà effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno di sottoscrizione, sempre che in quel momento sia stato corrisposto il pagamento e, in caso diverso, produrrà effetti dalle ore 24 (ventiquattro) del giorno in cui sarà effettuato il pagamento.

L'assistenza nel procedimento verrà prestata per i sinistri, tempestivamente denunciati, che siano insorti durante il periodo di effetto del contratto.

Si definisce sinistro qualsivoglia atto dal quale scaturisca a carico del contraente l'apertura di un procedimento in fase stragiudiziale o giudiziale (anche in riferimento a fatti antecedenti la sottoscrizione del presente contratto).

L'assistenza legale verrà prestata anche nell'ipotesi di mancato rinnovo negli anni successivi a quello in cui si è verificato il sinistro.

Il contratto ha durata annuale e, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata o fax spediti almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente, ogni volta, per 1 (uno) anno.

Art. 3 - Pagamento del corrispettivo e sospensione della prestazione

Il costo del servizio è determinato, per il periodo di 1 (uno) anno e deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto di sottoscrizione del modulo di adesione.

Il corrispettivo del servizio potrà essere versato nelle mani degli incaricati, in contanti, carta di credito, carta di debito, bancomat, assegno circolare o bancario della società ovvero con pagamento on line sul sito internet "www.medicogarantito.it" con carta di credito, carta di debito, bonifico bancario.

Art. 4 - Termini di comunicazione dell'evento

L'aderente al programma, rendendosi parte diligente, dovrà comunicare alla Società, senza ritardo con ogni mezzo di comunicazione, qualsiasi evento rilevante ai fini della tutela fornita, nonché, dovrà, con lettera raccomandata a/r, entro dieci giorni dalla formale conoscenza della contestazione in sede giudiziaria informare della circostanza la Società.

Dovrà, altresì, informare la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari dell'evento, nonché indicare e mettere a disposizione i mezzi di prova e documenti in suo possesso e rilasciare nomina di fiducia o procura alle liti esclusivamente all'Avv. Carlo Autru Ryolo del Foro di Messina

In mancanza di tali adempimenti nel termine indicato, la Società non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. 5 - Norme applicabili

I rapporti contrattuali sono regolati dal presente contratto nonché dall'allegato contratto di Assicurazione delle spese legali e peritali (all. B) che ne costituisce parte integrante.

Tuttavia le previsioni di cui al citato all. B - pur rimanendo in vigore tra la Società Medico Garantito e le compagnia assicuratrice - non operano nei confronti dell'aderente al programma limitatamente ai seguenti punti:

- 1) MASSIMALE SPESE LEGALI, PERITALI e PERDITE PECUNIARIE
- 2) LIBERA SCELTA DEL LEGALE

Art. 6 – Foro competente

Per qualunque controversia inerente o derivante dal presente contratto e/o dalla sua esecuzione sarà esclusivamente competente il Foro di Messina.